



## DETERMINAZIONE del Direttore Generale N. 1 del 06/01/2020

**OGGETTO:** Procedura di valore inferiore ad € 1.000,00 per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software "Protocollo Facile" per un anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Codice CIG: Z982B7423E**

- **Premesso** che si rende necessario l'assistenza sul programma di gestione del protocollo denominato "Protocollo Facile";
- **Visti gli articoli:**
  - 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
  - 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto:**
  - lo Statuto di Metro S.r.l.
  - il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
  - il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
  - L'art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
- **Dato atto** che:
  - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  - ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- **Ritenuto** che per importi inferiori a € 1.000,00 non sussiste l'obbligo di rotazione;
- **Considerato** che l'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- **Dato atto** che:
  - Metro srl, in attesa di dotarsi di un sistema di archiviazione più strutturato ha adottato il programma "Protocollo Facile" reso disponibile dalla società "Pianeta Software"
  - Il programma pur essendo valido richiede talvolta degli interventi in assistenza;
- **Dato atto** che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
  - che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
  - che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottenere l'assistenza software del programma "Protocollo Facile";
  - la ditta Pianeta Software è l'unica società in grado di fornire l'assistenza su suo software;
  - la ditta individuale Pianeta Software ha offerto il servizio di assistenza per 1 anno ad € 150,00 iva esclusa;



- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- **Dato** atto che l'appalto è stato registrato con CIG **Z982B7423E**
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

#### D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di assistenza del software "Protocollo Facile" alla società **PIANETA SOFTWARE DI LICCHELLI MASSIMO**, con sede in **VIA DANTE DE BLASI 64, 73100 LECCE**, C.F. **LCCMSM75E29L419N** E P.I. **IT03680320755**;
- 2) di impegnare la spesa di € 183,00 IVA compresa per il servizio di assistenza software Protocollo Facile ;
- 3) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Data 06/01/2020

**Direttore Generale**  
**(Dott. M. Natali)**